SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1749-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE TAVIANI)

Comunicata alla Presidenza l'8 luglio 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare polacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmato a Roma il 21 giugno 1985

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1650)

(Imposte dirette - Trattati e accordi internazionali)

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo in oggetto pone in atto, come altri, già passati al nostro esame, una regolamentazione del potere impositivo degli Stati contraenti che muove dall'esigenza di un equilibrio dei sacrifici e tende a ripartire equamente il prelievo fiscale tra lo Stato di produzione dei redditi e quello di residenza dei rispettivi beneficiari.

Tale regolamentazione si differenzia, in alcuni punti, da quella contenuta nel modello predisposto dalla Organizzazione internazionale per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ma sembra al relatore, nel suo complesso, soddisfacente per gli interessi italiani.

Nei suoi articoli vengono trattate e risolte le questioni circa le attività economiche attinenti alle piattaforme continentali; i redditi delle imprese; quelli derivanti dalla navigazione marittima e aerea; il trattamento dei dividendi, interessi e canoni; gli utili di capitale e le professioni indipendenti; il trattamento tributario del lavoro subordinato; i redditi di artista o di atleta; i redditi per funzioni pubbliche; gli emolumenti di professori e ricercatori; il trattamento riservato agli studenti.

Non sussistendo motivi di critica nè di riserva sulle norme indicate, si raccomanda al Senato l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in oggetto.

TAVIANI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore GARIBALDI)

24 giugno 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

25 giugno 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiaana e il Governo della Repubblica popolare polacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmato a Roma il 21 giugno 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico.*

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al precedente articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. *Identico.*